



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Alle istituzioni scolastiche della Regione Calabria

e, p.c.

Alla FLC-CGIL della CALABRIA
c.a. Segretario Generale
Alfonso Marcuzzo

Al Direttore Generale dell'USR-Calabria

Oggetto: informativa sindacale da parte della FLC-CGIL e invito alla regolarizzazione in merito alle procedure di affidamento dell'incarico di RSPP nelle istituzioni scolastiche della Calabria - Indicazioni operative da parte di DIRIGENTISCUOLA.

Gentili colleghi/e,

tramite segnalazioni di ns.soci apprendiamo che la FLC-CGIL-Calabria ha indirizzato a tutte le istituzioni scolastiche calabresi la nota di cui in oggetto, suggerendo alle stesse di *annullare o revocare in autotutela gli affidamenti di incarichi di RSPP entro il 31 agosto 2026.*

L'occasione è propizia per entrare nel merito delle suddette procedure definendone in maniera più puntuale i contorni normativi ed operativi, non senza esimersi dal confutare tesi interpretative meramente letterali e non sistematiche del corposo dossier normativo vigente.

Il richiamo da parte della suddetta organizzazione sindacale è all'art.32, comma 8 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, in combinato disposto con gli artt. 7 e 53 del d.lgs. 165/2001, con la Circolare n.2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Quaderno MIM n.3 "le quali fonti impongono di ricercare in prima istanza il personale interno all'istituto, in subordine il personale in servizio presso altra scuola e, soltanto in via residuale, un esperto esterno".

A tal riguardo, e previo consulto dell'ufficio legale di DIRIGENTISCUOLA, riteniamo di dare le seguenti indicazioni procedurali.

Il passaggio prodromico preliminare risiede nel definire con esattezza la natura dell'incarico di RSPP, se espletato cioè nella veste di libero professionista o, invece, in forma d'impresa/societaria. Nel primo caso verrà a configurarsi una *prestazione di lavoro autonomo* avente i caratteri di un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli art.2229 e segg. del c.c. e dall'art.7, comma 6 del d.lgs.165/2001. Nel secondo caso verrà a configurarsi una *prestazione di servizi* normata dal vigente codice dei contratti di cui al novellato d.lgs.36/2023.

Sede operativa: Via Arenula n.16 – 00186 ROMA

Sede Legale Amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - cell. 349 2503243 - C.F. 94086870717

PEC: dirigentiscuola@pec.it – Mail: dirigentiscuola@libero.it – info@dirigentiscuola.org

Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Incardinata la procedura in una delle suddette tipologie, bisognerà seguirne le correlate disposizioni attuative:

- nella prima ipotesi procedendo nell'ordine: con personale interno, in subordine con personale di altra scuola (collaborazione plurima), in subordine con risorse dell'Ente locale o di altri istituti specializzati in sicurezza, in subordine con esperti esterni *tout court*;
- nella seconda ipotesi procedendo per *affidamento diretto* fino ad importi inferiori a 140.000,00 euro (Iva esclusa), con deroga del *principio di rotazione* per importi inferiori ad euro 5.000,00 (sempre Iva esclusa). Ipotesi, quest'ultima, che trova riscontro anche nella Delibera ANAC n.412 dell'8 maggio 2019, parere reso in sede di precontenzioso che, sia pur riferito alla selezione del medico competente, è di fatto trasponibile alla selezione dell'RSPP in quanto assimilabili le pre-condizioni organizzative delle prestazioni dagli stessi erogate. I compiti attribuiti al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dal d.lgs. n. 81/2008 (artt. da 31 a 37) richiedono, infatti, autonoma capacità organizzativa e gestionale, con correlata assunzione di responsabilità professionale, in quanto le mansioni previste non si limitano ad "*assistere il datore di lavoro nella valutazione e nella gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e nella stesura del Documento di Valutazione Rischi (DVR)*", ma prevedono anche il "*coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'erogazione di attività di informazione/formazione ai lavoratori, l'organizzazione e il coordinamento delle prove di evacuazione in contesti emergenziali simulati, la partecipazione alle riunioni periodiche del SPP e la gestione delle relazioni con il Medico Competente ed il RLS, oltre al coordinamento delle comunicazioni rivolte agli enti locali proprietari degli immobili*", prefigurando quindi la gestione di un'attività imprenditoriale complessa con correlata assunzione di rischio d'impresa. A tal punto che l'ANAC prevede unicamente il ricorso alla procedura dell'*appalto dei servizi* reso ai sensi del codice dei contratti pubblici ed esclude, per contro, espressamente il ricorso alle procedure di selezione ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 165/2001.

Non appare ultroneo evidenziare che la nomina dell'RSPP in qualità di consulente era, e rimane, un provvedimento di natura fiduciaria *intuitu personae* che involve responsabilità in primis del dirigente scolastico per *culpa in eligendo*. Stiamo parlando, infatti, di un consulente che non potrà essere destinatario *ex se* di obblighi penalmente sanzionabili, ma al massimo, secondo consolidata giurisprudenza, solo perseguibile per concorso omissivo nelle ipotesi, per esempio, di infortunio oggettivamente riconducibile a situazioni pericolose che lui avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (Cassazione penale-IV sezione-Sentenza n.19523 del 15.05.2008 e Sentenza n.2814 del 27.01.2011): ***il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo, delle eventuali negligenze del consulente, è chiamato comunque a rispondere.*** Vedasi, al riguardo, l'art.31, comma 5 del d.lgs.81/2008 che così recita: ***ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.***

Sede operativa: Via Arenula n.16 – 00186 ROMA

Sede Legale Amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - cell. 349 2503243 - C.F. 94086870717

PEC: dirigentiscuola@pec.it – Mail: dirigentiscuola@libero.it – info@dirigentiscuola.org

Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Concetto ribadito nel VADEMECUM del MIUR/INAIL-Edizione 2013 dal titolo 'LA GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA' nel quale viene esplicitamente ribadito che **la nomina del RSPP dà luogo ad un incarico di natura fiduciaria, per cui la costruzione del bando non può ispirarsi a criteri di mera economicità e deve invece permettere al dirigente scolastico di scegliere soprattutto sulla base dell'esperienza e capacità, garantendo nel contempo il necessario margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico rispetto ad una possibile rosa di candidati.**

Sono proprio i numerosi profili sanzionatori di natura penale in capo al dirigente scolastico/datore di lavoro, così come normati dall'art.55 del medesimo d.lgs. n.81/08, afferenti l'inosservanza di norme antinfortunistiche, quali per esempio il reato di omicidio colposo (art.589 c.p.) o il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), che pongono in *re ipsa* la necessità di designare un RSPP di propria ed esclusiva fiducia.

Cosa fare il 1 settembre?

1. Verificare la scadenza naturale del contratto con l'RSPP (anche legittimamente pluriennale);
2. Nell'ipotesi di imminente scadenza contrattuale procedere ad eventuale proroga tecnica del contratto vigente per il tempo strettamente necessario ad esperire una nuova procedura di nomina dell'RSPP (non oltre due mesi). E' tassativamente vietato, invece, il rinnovo tacito o espresso del contratto.
3. Nelle more procedere ad incardinare la procedura nei termini sopra esposti:
 - A) Affidamento a libero professionista: procedere ad emanare avviso interno/bando pubblico/avviso esterno, anche con termini stringenti (Min. 7gg) secondo le modalità di cui all'art.7, comma 6 del d.lgs.165/2001. Anche la stessa Circolare Ministeriale n. 119-prot. n. D11/1646 del 29 aprile 1999, pur ribadendo la priorità di utilizzare risorse interne all'istituzione medesima, subordina tale priorità all'assenza di risorse interne *idonee e disponibili*. Ribadendo, dunque, il concetto di disponibilità, ma anche di *idoneità*, intesa quest'ultima come attitudine, o meglio capacità, a svolgere quel determinato compito. Termini che ritroviamo statuiti ex lege anche nel comma 2, dell'art. 31, del decreto legislativo 81/2008: *gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art.32.....adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative*. E' di tutta evidenza che il legislatore, con le locuzioni 'requisiti professionali' e 'capacità', abbia voluto bilanciare aspetti meramente procedurali e documentali, quali il possesso di titoli, la frequenza di corsi di formazione, l'esperienza pregressa (vedasi a tal riguardo i commi dal 2 al 7 del medesimo articolo), con altri di natura più fattuale legati alla concreta capacità di mettere in pratica tali conoscenze teoriche rivenienti dal bagaglio professionale del nominando RSPP.

Sede operativa: Via Arenula n.16 – 00186 ROMA

Sede Legale Amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - cell. 349 2503243 - C.F. 94086870717

PEC: dirigentiscuola@pec.it – Mail: dirigentiscuola@libero.it – info@dirigentiscuola.org

Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



B) Affidamento a imprese o società (anche unipersonali): procedere ad ‘affidamento diretto’ per importi inferiori a 140.000,00 euro (Iva esclusa), con deroga del ‘principio di rotazione’ per importi inferiori ad euro 5.000,00 (Iva esclusa), evidenziando nella decisione a contrarre quanto previsto dall’art.50, comma 1, lett.b) del d.lgs.36/2023 e, cioè, le “pregresse documentate esperienze idonee” del nominato RSPP.

Ai soli soci forniamo due fac-simili aggiornati di determine di cui alle lett.A) e B) che troveranno in AGENDA 365 dalla home page del sito.

Conclusioni

Sulla scorta di quanto argomentato in premessa, invitiamo i colleghi per i prossimi affidamenti a seguire le indicazioni date senza procedere ad alcun annullamento o revoca in autotutela dei provvedimenti emanati.

L'UFFICIO LEGALE DI DIRIGENTISCUOLA

DIRIGENTISCUOLA CALABRIA
Il Presidente regionale
Francesco Talarico

Sede operativa: Via Arenula n.16 – 00186 ROMA

Sede Legale Amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - cell. 349 2503243 - C.F. 94086870717

PEC: dirigentiscuola@pec.it – Mail: dirigentiscuola@libero.it – info@dirigentiscuola.org

Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>